

Edizione di sabato 5 Ottobre 2019

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il compenso dell'avvocato è deducibile solo a incarico concluso
di Luigi Ferrajoli

AGEVOLAZIONI

Controllo e riconducibilità dell'attività escludono il forfettario
di Sandro Cerato

DICHIARAZIONI

Modello 770/2019: utili e proventi equiparati
di Federica Furlani

AGEVOLAZIONI

La detrazione per l'acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati
di Gennaro Napolitano

ADEMPIMENTI

Dichiarazione di vendemmia e di produzione vinicola
di Luigi Scappini

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il compenso dell'avvocato è deducibile solo a incarico concluso

di Luigi Ferrajoli

In tema di imposte sui redditi, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, ai sensi dell'[articolo 109, comma 2, lett. b\), Tuir](#), di **competenza dell'esercizio in cui le prestazioni medesime sono state ultimate**, senza che rilevi il momento in cui viene emessa la relativa fattura o effettuato il pagamento.

È quanto ribadito dalla **Corte di Cassazione con la sentenza n. 23855 del 25.09.2019**, che ha deciso un contenzioso che vedeva una società impugnare l'avviso di accertamento con il quale era stata contestata l'indeducibilità di una serie di costi, tra cui anche **spese legali**, con conseguente rideterminazione del reddito di impresa, del valore della produzione netta e dell'Iva dovuta.

Il ricorso della contribuente veniva accolto in primo grado e respinto nel secondo; in particolare, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva ritenuto corretta la **ripresa a tassazione delle spese per prestazioni professionali**, dovendosi, secondo i Giudici, fare riferimento alla data dell'ultimazione della prestazione.

La Società impugnava la sentenza di secondo grado, lamentando tra l'altro la violazione e falsa applicazione dell'[articolo 109 Tuir](#), poiché i Giudici di seconde cure avevano ritenuto corretto l'operato dell'Ufficio che aveva escluso la deducibilità del costo relativo ad una fattura emessa da uno studio legale in data 10 maggio 2004, perché **ritenuta di competenza dell'anno precedente**.

La Cassazione ha respinto il motivo di ricorso, rammentando che l'[articolo 109 Tuir](#) in tema di imposte sui redditi d'impresa ha sancito, quale regola generale per l'imputazione temporale dei componenti di reddito, il **principio di competenza**, ossia che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito **nell'esercizio in cui è sorto l'obbligo giuridico al sostenimento dell'onere** e non in quello in cui il costo è stato assolto.

In particolare, secondo la Suprema Corte, i costi relativi a prestazioni di servizio sono – ai sensi dell'[articolo 109, comma 2, lett. b\), Tuir](#), – di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, **senza che abbia rilevo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o effettuato il pagamento** (vedi anche [Cassazione, sentenza n. 27296/2014](#)), con l'unica eccezione per i **contratti di locazione, mutuo, assicurazione** o altri contratti da cui derivino **corrispettivi periodici**, in relazione ai quali le spese per i corrispettivi sono imputabili all'**esercizio di maturazione degli stessi** (vedi anche [Cassazione sentenza n. 9096/2012](#)).

I componenti negativi che concorrono a formare il reddito possono, peraltro, essere imputati **all'anno di esercizio in cui ne diviene certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare**, qualora di tali qualità fossero privi nel corso dell'esercizio di competenza (vedi anche [Cassazione sentenza n. 3368/2013](#)).

Ne deriva che, secondo la Cassazione, anche in questi casi **l'esercizio di competenza è quello nel quale nasce e si forma il titolo giuridico**, limitandosi il legislatore soltanto a prevedere una deroga al principio della competenza, consentendo la deducibilità di queste particolari spese nel diverso esercizio nel quale si raggiunge la certezza della loro esistenza ovvero la determinabilità, in modo obiettivo, del relativo ammontare.

Analogo principio era già stato, peraltro, enunciato anche nelle precedenti [sentenze n. 27296/2014](#) e, più recentemente, nella [sentenza n. 16969/2016](#), la quale ha precisato che, in materia di **prestazioni professionali**, vige la **regola della postnumerazione**, secondo la quale il **diritto al compenso** pattuito **matura** una volta posta in essere una **prestazione tecnicamente idonea a raggiungere il risultato** a cui la prestazione è diretta.

Tale regola è mitigata da un **duplice ordine di diritti del professionista**:

- quello all'**anticipo delle spese** occorrenti all'esecuzione dell'opera; e
- quello all'**acconto da determinarsi secondo gli usi** sul compenso da percepire una volta portato a termine l'incarico (cfr. sul punto [Cassazione sentenza n. 24046/2006](#)).

Secondo la Cassazione, **la prestazione difensiva ha così carattere unitario** e ciò comporta che gli onorari di avvocato debbano essere liquidati in base alla **tariffa vigente nel momento in cui la prestazione è condotta a termine** per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale, unitarietà che va **rappresentata ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio**, e quindi al momento della pronunzia che chiude ciascun grado (fra le tante [Cassazione sentenza n. 17059/2007](#)).

Master di specializzazione

LE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI TRA CONTINUITÀ AZIENDALE, TUTELA DEI TERZI E RESPONSABILITÀ

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Controllo e riconducibilità dell'attività escludono il forfettario

di Sandro Cerato

Il **controllo di una società a responsabilità limitata** comporta la fuoriuscita dal regime forfettario quando l'attività svolta in regime forfettario è riconducibile, direttamente o indirettamente, a quella esercitata dalla Srl controllata.

Come noto, infatti, la Legge di Bilancio 2019 prevede, quale **causa di esclusione** dal regime forfettario, la presenza di una partecipazione di controllo in una Srl che svolge attività riconducibile, anche indirettamente, a quella svolta dal soggetto in regime agevolato.

Focalizzando l'attenzione su tale ultimo aspetto, la [circolare AdE 9/E/2019](#) precisa, in primo luogo, che *“occorre avere in ogni caso riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici Ateco 2007 dichiarati, per valutarne la correlazione”*.

Tuttavia, *“al fine di individuare parametri di riferimento oggettivi, nell'ipotesi di attività esercitate dalla società a responsabilità limitata appartenenti di fatto alla medesima sezione Ateco di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfettario, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfettario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito”*.

In buona sostanza, l'Agenzia ritiene che, per valutare la **riconducibilità, si debba aver riguardo, in primo luogo, all'attività svolta in concreto**, nel senso che se un soggetto dichiara un'attività diversa da quella effettivamente svolta (e quindi con un **codice Ateco errato**), la riconducibilità deve essere valutata attribuendo al contribuente il **codice effettivo** in relazione all'attività svolta.

Laddove tale codice (effettivo e che il contribuente avrebbe dovuto adottare) rientri nella stessa sezione di quello dichiarato (ed effettivo) della Srl controllata, si è in presenza della **riconducibilità delle due attività svolte**.

Al contrario, qualora il soggetto in regime forfettario (e la società controllata) abbiano dichiarato un codice Ateco corrispondente all'attività effettivamente svolta, l'Agenzia ritiene che la riconducibilità debba intendersi verificata (con un **criterio oggettivo**) quando **i due codici attività rientrino nella stessa sezione Ateco**.

In tale contesto l'Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti rispondendo a numerose istanze di interpello, una delle quali ha destato sorpresa in quanto ha fornito **risposta negativa** (negando l'accesso).

Si tratta della [risposta all'istanza di interpello n. 169/2019](#), riguardante il caso di un **architetto, amministratore unico** di due Srl, che controlla congiuntamente ai familiari, svolgenti attività immobiliare.

Poiché la **prevalenza dei compensi percepiti dal contribuente forfettario** deriva dalle due società controllate (ed amministrate), l'Agenzia ritiene che si sia in presenza di una diretta riconducibilità delle attività svolte dalle società controllate a quella di amministratore svolta dal soggetto in regime forfettario.

Ora, non pare potersi dire che la **qualifica di amministratore delle società** significhi necessariamente che le due attività siano tra di loro **riconducibili**, poiché sono **differenti le attività** svolte dell'architetto e quelle delle società immobiliari gestite (amministrate) dallo stesso.

Altrimenti, ciò significherebbe che **essere amministratore della società controllata comporti necessariamente la riconducibilità delle due attività**.

In realtà, come anticipato dalla lettura della [circolare 9/E/2019](#), emerge un diverso indirizzo dell'Agenzia, volto, giustamente, a scongiurare quelle situazioni in cui un soggetto dichiari un codice Ateco differente da quello corrispondente all'attività svolta e con ciò ricada in una **sezione differente** da quella relativa all'attività svolta dalla società controllata.

Tuttavia, nel caso oggetto della [risposta all'istanza di interpello n. 169/2019](#), **il contribuente svolge affettivamente l'attività di architetto** e, come tale, dichiara correttamente un codice Ateco ricadente in una sezione diversa rispetto all'attività esercitata dalla società controllata/amministrata.

Si dovrebbe, quindi, concludere per la **legittima applicazione del regime forfettario**.

Master di specializzazione

LE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI TRA CONTINUITÀ AZIENDALE, TUTELA DEI TERZI E RESPONSABILITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

Modello 770/2019: utili e proventi equiparati

di Federica Furlani

Entro il prossimo **31 ottobre** i soggetti che nel 2018 hanno **corrisposto utili o proventi ad essi equiparati**, devono compilare i **quadri SI e SK del modello 770/2019**.

In particolare, nel prospetto degli **Utili pagati nell'anno 2018 in qualità di emittente** (rigo **SI3**), le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le cooperative a responsabilità limitata e gli altri enti commerciali soggetti a Ires, devono indicare **gli utili pagati** (non rileva la data di delibera dei dividendi) **nel 2018 in qualità di emittente**, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentratato gestito dalla Monte Titoli SpA.

**UTILI PAGATI
NELL'ANNO 2018
IN QUALITÀ
DI EMMITTENTE**

SI3

Nel prospetto **Utili e proventi equiparati** (righi da **SI4** a **SI14**) devono essere indicati:

- gli **utili da partecipazione o interessi riqualificati dividendi** per effetto dell'applicazione della *thin capitalization* (*ex articolo 98 Tuir*);
- i **proventi derivanti da titoli o strumenti finanziari equiparati** (*articolo 44, comma 2, lettera a, Tuir*);
- gli **utili da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza** (*articolo 44, comma 1, lettera f, Tuir*),

pagati nel 2018, compresi quelli di fonte estera, **assoggettati** (righi da **SI3** a **SI13**) **o meno** (rigo **SI14**) **a ritenuta**.

**UTILI E PROVENTI
EQUIPARATI**

SI4

Somme pagate nel 2018

Aliquota

Titolo
ritenuta

Ritenute effettuate

Tipo

SI14

non assoggettato

Nel **quadro SK**, che presenta una struttura analoga a quella della Certificazione degli utili rilasciata ai percettori, vanno invece indicati:

- i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di **utili derivanti dalla partecipazione** a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell'anno 2018, **esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva**;
- i dati relativi ai **proventi** derivanti da **titoli e strumenti finanziari** di cui all'[articolo 44, comma 2, lett. a\)](#), Tuir, da **contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza** nonché i dati relativi agli interessi riqualificati;
- i dati relativi agli **utili corrisposti dalle società di investimento immobiliare quotate** (SIIQ) e **non quotate** (SIINQ) e soggetti alla **ritenuta** a titolo **d'acconto**;
- i dati relativi ai **soggetti non residenti** nel territorio dello Stato che hanno **percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta** ovvero ad **imposta sostitutiva** anche se in misura convenzionale e gli utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 27-bis e 27-ter P.R. 600/1973](#).

Non devono, invece, essere indicati gli **utili percepiti dallo Stato ed enti pubblici** ([articolo 74 Tuir](#)).

Per quanto riguarda l'ammontare corrisposto nel 2018, esso va differenziato, come si evince dal prospetto sotto riportato, a seconda dell'esercizio a cui si riferiscono gli utili e i proventi equiparati, sulla base della diversa percentuale di tassazione. In particolare:

- gli utili **prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007** concorrono alla formazione del reddito nella misura del **40%**;
- gli utili prodotti **dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 fino all'esercizio in corso al 31.12.2016**, nella misura del **49,72%**;
- gli utili prodotti **dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016** concorrono alla formazione del reddito nella misura del **58,14%**.

DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI							
Tipo oggetto 24	Tipo partec. 25	Tipo ritenuta 26	Monte titoli 27	Numero azioni o quote 28	Percentuale conflittualità 29	Dividendo unitario 30	Dividendo da utili ante 31/12/2007 31
Dividendo da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016 32		Dividendo da utili post 31/12/2016 33		Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 34		Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016 35	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016 36
Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 37		Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016 38		Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016 39		Interessi riqualificati dividendi 40	Netto frontiera 41
Utili da SIIQ e da SIINQ 42		Aliquota 43		Ritenute 44		Imposta sostitutiva 45	Imposta estera 46
Utili in trasparenza 47							

È importante evidenziare che, a decorrere **dalle delibere** di distribuzione di dividendi successive a quelli aventi a oggetto l'utile 2016, si **considerano distribuiti per primi gli utili**

formati negli esercizi meno recenti: per primi, quindi, quelli **ante 2007**.

Inoltre, **dagli utili prodotti dal 2018** è stato **equiparato** il regime di **tassazione** degli utili derivanti da **partecipazioni qualificate** a quello delle partecipazioni **non qualificate**, detenute da **persone fisiche non in regime di impresa**, da tempo assoggettate a ritenuta a **titolo di imposta del 26%** e quindi da non indicare nel quadro SK.

Il quadro generale dal 2018 circa la tassazione dei dividendi, a seconda del soggetto perceptor, è pertanto il seguente:

1. **persone fisiche non in regime di impresa:** ritenuta a titolo di imposta del **26%**;
2. **società di persone e persone fisiche operanti in regime di impresa:** tassazione **progressiva** Irpef sulla base imponibile del **58,14%** (ovvero, esenzione del 41,86%);
3. **società di capitali ed altri soggetti Ires:** base imponibile pari al **5%** (ovvero, esclusione del 95%).

Per quanto riguarda la tassazione degli utili percepiti da persone fisiche privati in relazione a partecipazioni qualificate, è tuttavia prevista una **disciplina transitoria**; continua pertanto a trovare applicazione **la previgente disciplina** (percentuali di tassazione sopra indicate):

- alle sole **riserve di utili formatisi fino al 31.12.2017**;
- a condizione che si realizzi la distribuzione delle medesime riserve mediante **delibere assembleari adottate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022**.

AGEVOLAZIONI

La detrazione per l'acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati

di Gennaro Napolitano

L'[articolo 16-bis, comma 3, Tuir](#) stabilisce che la **detrazione Irpef** prevista in generale per i lavori di **recupero del patrimonio edilizio** spetta anche nel caso di **interventi di restauro e risanamento conservativo** e di **ristrutturazione edilizia** riguardanti **interi fabbricati**, eseguiti da **imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare** e da **cooperative edilizie** che provvedano, **entro diciotto mesi** dalla data di **ultimazione dei lavori**, alla successiva **alienazione o assegnazione** dell'immobile. In questo caso la **detrazione** spetta al **successivo acquirente o assegnatario** delle singole **unità immobiliari**.

Il ricordato [comma 3](#) stabilisce che l'agevolazione deve essere calcolata in ragione dell'aliquota del **36%** del **valore degli interventi** eseguiti, che si assume in misura pari al **25%** del **prezzo dell'unità immobiliare** risultante dall'**atto pubblico di compravendita** o di **assegnazione** e, comunque, entro l'importo massimo di **48.000 euro**.

Tuttavia, in virtù della **proroga della maggiore aliquota** (e del **maggior importo massimo**) della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio disposta, da ultimo, dalla **Legge di bilancio 2019** ([articolo 1, comma 67, L. 145/2018](#)), per le **spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019**, la **detrazione** spetta all'**acquirente o assegnatario** nella misura del **50%** su un importo massimo di spesa di **96.000 euro**.

A prescindere dal **valore** degli interventi eseguiti, quindi, il **beneficiario** deve calcolare la **detrazione** sulla base di un **importo forfettario** rappresentato dal **25%** del **prezzo di vendita** o di **assegnazione** dell'immobile, come risultante dall'**atto di acquisto o di assegnazione**. La **detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo**.

Il **limite massimo** di spesa ammissibile va riferito alla **singola unità immobiliare** e non al numero di persone che partecipano alla spesa: pertanto, nell'ipotesi in cui **più persone** hanno diritto alla detrazione, l'importo deve essere **ripartito** tra loro.

In sintesi, le **condizioni** richieste per poter **beneficiare** della **detrazione** sono le seguenti:

- i lavori devono riguardare **interi fabbricati** (e non solo una parte degli stessi) e devono essere eseguiti da **imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare** e da **cooperative edilizie**;
- si deve trattare di **interventi di restauro e risanamento conservativo** e di

ristrutturazione edilizia (non si ha diritto alla detrazione se sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria);

- le **imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare** o le **cooperative edilizie** devono **vendere o assegnare l'immobile** entro **diciotto mesi** dalla **data di ultimazione dei lavori**;
- per avere diritto alla detrazione **non è richiesto** che siano cedute o assegnate **tutte le unità immobiliari** facenti parte dell'intero fabbricato e, quindi, ciascun acquirente/assegnatario può beneficiare dell'agevolazione in relazione al proprio acquisto o alla propria assegnazione;
- dall'**atto di acquisto o di assegnazione** deve risultare il rispetto delle condizioni sopra indicate (qualora gli atti non dovessero contenere l'indicazione della **data di ultimazione dei lavori** o la specificazione che si tratta di **immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato**, il contribuente, ai fini della detrazione, è tenuto a richiedere all'impresa di costruzione o alla cooperativa edilizia una **dichiarazione** che attesti la **sussistenza** delle **condizioni** previste per avere diritto all'agevolazione).

Secondo quanto previsto dall'[articolo 3](#) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (**D.P.R. 380/2001**):

- sono interventi di **restauro** e di **risanamento conservativo**, quelli rivolti a **conservare l'organismo edilizio** e ad assicurarne la **funzionalità** mediante un **insieme sistematico di opere** che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il **mutamento delle destinazioni d'uso** purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il **consolidamento**, il **ripristino** e il **rinnovo** degli **elementi costitutivi** dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio,
- sono interventi di **ristrutturazione edilizia** quelli rivolti a **trasformare gli organismi edili** mediante un **insieme sistematico di opere** che possono portare a un organismo edilizio in **tutto o in parte diverso** dal precedente. Questi interventi comprendono il **ripristino** o la **sostituzione** di alcuni **elementi costitutivi** dell'edificio, l'**eliminazione**, la **modifica** e l'**inserimento di nuovi elementi e impianti**. Nell'ambito degli interventi di **ristrutturazione edilizia** sono ricompresi anche quelli consistenti nella **demolizione** e **ricostruzione** con la **stessa volumetria** di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza (resta fermo che, con riferimento agli **immobili sottoposti a vincoli** ai sensi del **D.Lgs. 42/2004**, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono **interventi di ristrutturazione edilizia** soltanto ove sia rispettata la **medesima sagoma dell'edificio preesistente**).

Master di specializzazione

LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

Dichiarazione di vendemmia e di produzione vinicola

di Luigi Scappini

Con il [Decreto Mipaaf n. 7701 del 18 luglio 2019](#) sono state definiti, in attuazione del [Regolamento delegato \(UE\) 2018/273](#) e del [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2018/274](#), modalità e termini per l'invio delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola relative alla campagna 2019-2020.

Agea, con [circolare del 13 settembre 2019, protocollo n. 71032](#), ha offerto i chiarimenti necessari per la corretta compilazione delle dichiarazioni.

Si ricorda che, in caso di **mancato invio** delle dichiarazioni nei **termini di legge**, nonché di ogni altra **inosservanza** di quanto previsto da Agea ai fini dell'invio delle dichiarazioni (ad esempio l'obbligo di presentazione esclusivamente in via telematica), viene **applicata** una **sanzione pecuniaria**.

Sono tenuti alla presentazione della **dichiarazione di vendemmia**:

- i **produttori** di **uva** da vino che procedono alla **raccolta**, alla **cessione**, integrale o parziale, e alla **vinificazione**, sia di sole uve proprie sia anche a mezzo di acquisto di uve e/o mosti da terzi;
- gli **intermediari di uve**; e
- le **associazioni** e le **cantine sociali** limitatamente alle **uve conferite** dai soci e per quelle provenienti da eventuali vigneti condotti direttamente.

Devono presentare la dichiarazione vendemmiale **anche** i soggetti che hanno proceduto alla **cessione delle uve “sulla pianta”**, nonché quelli che per la campagna 2019-2020 hanno avuto una **produzione pari a 0**.

La dichiarazione di **produzione di vino e/o mosto**, al contrario, deve essere presentata dai produttori che **procedono** alla **vinificazione** di uve/mosti propri o acquistato presso terzi, nonché dalle associazioni e cantine sociali.

La dichiarazione si riferisce alle **giacenze al 30 novembre 2019**, con la precisazione che, i **prodotti** diversi dal vino, **in viaggio** alle **ore 24.00 del 29 novembre** devono essere **dichiarati** nella disponibilità del **destinatario** e non del cedente; inoltre, i **prodotti** detenuti al **30 novembre** in **“conto lavorazione”** devono essere **dichiarati** dal soggetto che li **detiene** e non dal proprietario effettivo.

Le dichiarazioni debbono essere **presentate in riferimento alle Regioni o Province autonome nel cui territorio sono ubicati i vigneti e/o gli impianti di vinificazione.** In altri termini:

- nel caso della **sola dichiarazione di vendemmia** si dovrà aver riguardo all'ubicazione dei vigneti e, se distribuiti su più Regioni o Province autonome, si dovranno inviare altrettante dichiarazioni;
- nel caso della **sola dichiarazione di produzione** si dovrà aver riguardo all'ubicazione degli impianti di vinificazione;
- nel caso di **dichiarazione vitivinicola** e quindi, sia di quella vendemmiale che di quella di produzione, nell'ipotesi di coincidenza territoriale di vigneti e impianti la dichiarazione sarà unica, in caso contrario dovrà essere presentata una dichiarazione per ogni Regione e/o Provincia autonoma.

I **termini** entro i quali è necessario inviare le dichiarazioni sono rispettivamente:

- per la **dichiarazione vendemmiale, il 15 novembre**, con la precisazione che eventuali rettifiche sono consentite solo entro tale data;
- per la **dichiarazione di produzione** di vini e/o mosti, il **15 dicembre**, termine entro il quale sono ammesse eventuali rettifiche;
- per i soli soggetti che procedono alla **produzione di vini e/o mosti con uve proprie** è possibile **anticipare** la dichiarazione entro il **15 novembre**, potendo poi procedere a eventuali correzioni entro il termine "ordinario" del 15 dicembre.

Decorsi i termini sopra indicati, è sempre possibile procedere a **rettifica** delle dichiarazioni, **limitatamente ai dati** che **non** sono **essenziali** ai fini della quantificazione e della qualificazione del prodotto.

Ai fini della presentazione delle dichiarazioni è **necessario** essere **in regola** con il **fascicolo aziendale** costituito presso l'Organismo pagatore competente in ragione della sede legale dell'azienda, o della residenza in caso di ditta individuale. Infatti, i **dati** presenti nelle dichiarazioni presentate saranno soggetti a un **controllo "incrociato"** rispetto alle superficie delle uve vendemmiate nonché degli eventuali disciplinari di produzione.

In caso di **decesso** del soggetto obbligato, a seguito della registrazione della posizione nel fascicolo aziendale, la presentazione della dichiarazione potrà essere **effettuata**, per conto del *de cuius*, da altri **legittimi**, per testamento o in quanto legittimi eredi.

Si ricorda che, a seguito di decesso, il **fascicolo aziendale** rimane **aperto** ma viene **bloccato** salvo gli aggiornamenti in presenza di un erede. Nel caso di **più eredi**, gli stessi devono **delegare uno di essi** alla presentazione degli atti amministrativi o, in alternativa, agire in forza di **comunione ereditaria**.

Decorso un anno dal decesso senza che **nessun erede** si faccia avanti, il fascicolo viene **chiuso d'ufficio** e, in caso si manifesti successivamente un erede, sarà possibile procedere

all'ultimazione dei soli procedimenti pendenti.

Master di specializzazione

CORSO PRATICO - OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)